

Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A

Valido dal 1° gennaio 2024

QUADRO D'ASSIEME DELLE PRESTAZIONI E DEI TIPI DI FINANZIAMENTO

Salario assicurato	art. 6
Finanziamento	
• Contributi	art. 10
• Prestazione d'entrata, somma d'acquisto, contributi d'ammortamento	art. 11
Prestazioni nella vecchiaia	
• Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia	art. 16
• Rendita transitoria	art. 16
• Rendite per i figli	art. 16
Prestazioni in caso d'invalidità	
• Rendita d'invalidità	art. 21
• Rendite per i figli	art. 21
Prestazioni in caso di decesso	
• Rendita per coniugi/partner	art. 23
• Rendite per orfani	art. 25
• Capitale in caso di decesso	art. 26
Prestazioni in caso di uscita	art. 31

ABBREVIAZIONI E DENOMINAZIONI UTILIZZATE

Fondazione	Cassa Pensione della Società C&A Mode SA, Baar
Cassa Pensione	della Fondazione ai sensi del presente Regolamento della Cassa - Pensione
Società	C&A Mode SA, Baar e le imprese associate commercialmente o finanziariamente, unitesi alla Cassa Pensione
Collaboratori	in un rapporto di lavoro con la Società
Assicurati	collaboratori accettati nella Cassa Pensione
Età di pensionamento regolare	di regola, l'età al primo giorno del mese al compimento del 65° anno di età; assicurazione continuata possibile fino al compimento del 70° anno di età.
Unione domestica registrata	Unione domestica ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD)
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

Indice

I	Disposizioni generali	6
Art. 1	Fondazione	6
Art. 2	Ammissione	6
Art. 3	Esame dello stato di salute	7
Art. 4	Inizio della protezione assicurativa	7
Art. 5	Termine della protezione assicurativa, copertura successiva	7
Art. 6	Salario assicurato	8
Art. 7	Riduzione del salario assicurato	8
Art. 8	Età	8
Art. 9	Età di pensionamento	8
II	Finanziamento	9
Art. 10	Contributi	9
Art. 11	Prestazione d'entrata	9
Art. 12	Acquisto	10
III	Prestazioni assicurative	11
Art. 13	Quadro d'assieme delle prestazioni assicurative	11
Art. 14	Informazione degli assicurati	11
Art. 15	Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia	11
Art. 16	Rendita di vecchiaia	12
Art. 17	Capitale di vecchiaia	13
Art. 18	Proroga del rapporto di assicurazione	14
Art. 19	Rendita transitoria AVS	14
Art. 20	Rendita per i figli di pensionati	14
Art. 21	Rendita d'invalidità	14
Art. 22	Rendita per i figli di invalidi	15
Art. 23	Rendita per coniugi, rendita per partner, indennità	16
Art. 24	Rendita per il coniuge divorziato	16
Art. 25	Rendita per orfani	17
Art. 26	Capitale in caso di decesso	17
Art. 27	Utilizzo di fondi liberi, adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi	18
Art. 28	Disposizioni di pagamento	18
IV.	Scioglimento del rapporto di previdenza	19
Art. 29	Scadenza, rimborso	19
Art. 30	Assicurazione continuata dopo i 58 anni	19
Art. 31	Ammontare della prestazione d'uscita	20
Art. 32	Utilizzo della prestazione d'uscita	20

Art. 33	Congedo non pagato	21
V	Disposizioni speciali	22
Art. 34	Calcolo delle prestazioni di terzi, riduzione della prestazione, obbligo di prestazione anticipata	22
Art. 35	Garanzia delle prestazioni della Cassa Pensione	23
Art. 36	Compensazione con crediti	23
Art. 37	Obbligo d'informazione e di notifica	23
Art. 38	Prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione	24
Art. 39	Divorzio	25
Art. 40	Liquidazione parziale	26
Art. 41	Scioglimento dei contratti di adesione, scioglimento della Fondazione	26
VI	Controllo e copertura insufficiente	28
Art. 42	Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	28
Art. 43	Copertura insufficiente	28
VII	Ulteriori disposizioni	29
Art. 44	Applicazione e modifica del Regolamento	29
Art. 45	Controversie	29
Art. 46	Disposizioni transitorie	29
Art. 47	Entrata in vigore	32
ALLEGATO AL REGOLAMENTO		33
	Tassi di conversione per diverse età di pensionamento	33
	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito al percepimento di una rendita transitoria	33

I Disposizioni generali

Art. 1 Fondazione

- 1 Sotto la denominazione di “Cassa Pensione del Gruppo C&A” è costituita con sede a Baar una Fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero, dell’art. 331 del Codice delle obbligazioni svizzero e dell’art. 48 della LPP.
- 2 La Fondazione ha lo scopo di garantire la previdenza per i collaboratori della Società in età pensionabile o in caso di invalidità e per i superstiti dei collaboratori dopo il loro decesso. Esegue la previdenza obbligatoria professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ai sensi della LPP ed è iscritta a questo scopo nel registro per la previdenza professionale.
- 3 La Fondazione gestisce una Cassa Pensione con diversi piani previdenziali secondo le disposizioni del presente Regolamento per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. Può riassicurare rischi individuali presso una società assicurativa soggetta ad un controllo assicurativo regolare.
- 4 La Cassa Pensione garantisce le prestazioni legali ai sensi della LPP. A tale scopo gestisce per ogni assicurato un “conto di controllo” (conto testimone), da cui risultano in qualsiasi momento l’avere di vecchiaia LPP per questi costituito e i requisiti legali minimi ad egli spettanti.

Art. 2 Ammissione

- 1 Sono ammessi nella Cassa Pensione, con riserva di cui al cpv. 2 di questo articolo, tutte le collaboratrici e i collaboratori della Società. L’ammissione alla Cassa Pensione avviene all’inizio del rapporto di lavoro ma non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.
- 2 Alla Cassa Pensione non sono ammessi:
 - a) collaboratori che non abbiano compiuto il 17° anno di età;
 - b) collaboratori, il cui salario annuo (cfr. piano previdenziale base) non superi il salario minimo ai sensi dell’art. 2 LPP (cfr. allegato);
 - c) collaboratori che abbiano già raggiunto o superato l’età di riferimento (cfr. allegato);
 - d) collaboratori che siano già assicurati obbligatoriamente per un’attività lucrativa professionale principale oppure che esercitino un’attività lucrativa autonoma come professione principale;
 - e) collaboratori che, ai sensi dell’AI, presentino un grado d’invalidità pari ad almeno il 70% e collaboratori che beneficino di una proroga provvisoria del rapporto assicurativo secondo l’art. 26a LPP;
 - f) collaboratori, il cui contratto di lavoro sia stato concluso per un massimo di 3 mesi. Qualora la durata contrattuale venga prolungata per un totale di oltre tre mesi, l’obbligo assicurativo ha inizio nel momento in cui viene concordata la proroga. Qualora diverse assunzioni successive da parte di uno stesso datore di lavoro superino complessivamente i tre mesi e nessuna interruzione sia superiore a tre mesi, il collaboratore viene assicurato dall’inizio del quarto mese di lavoro, calcolato sul periodo complessivo. Se prima di iniziare il rapporto di lavoro viene concordato che la durata dell’assunzione superi complessivamente i tre mesi, il collaboratore viene assicurato all’inizio del rapporto di lavoro.

- g) collaboratori che non sono o che non saranno prevedibilmente occupati in modo permanente in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, qualora richiedano l'esonero dall'ammissione nella Cassa Pensione.
- 3 I collaboratori possono essere assicurati in diversi piani. Nel rispettivo piano previdenziale viene descritto in quale piano/quali piani siano ammessi i collaboratori.
- 4 La Cassa Pensione non ammette assicurazioni facoltative di collaboratori impiegati presso più datori di lavoro (art. 46 LPP).

Art. 3 Esame dello stato di salute

- 1 Se la domanda scritta, che deve essere inoltrata da tutti i collaboratori da ammettere alla Cassa Pensione, lascia presupporre l'esistenza di un rischio elevato, può essere disposto un esame medico dello stato di salute. I costi di questo esame sono a carico della Fondazione.
- 2 In caso di indicazioni false o mancanti sul questionario sullo stato di salute oppure nei confronti del medico di fiducia, in caso di rischio, le prestazioni vengono limitate per l'intera durata a prestazioni minime ai sensi della LPP (incluse le prestazioni per i superstiti). La Cassa Pensione informerà l'assicurato di questa limitazione entro 6 mesi dopo essere venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di comunicazione.
- 3 Se la visita medica conferma l'esistenza di un rischio elevato, allora le prestazioni di rischio, che non siano già state acquistate con la prestazione di libero passaggio possono essere limitate da una clausola restrittiva (riserva). Se si verifica un evento assicurato durante il periodo in cui è valida una riserva, solo le prestazioni minime ai sensi della LPP (incluse le prestazioni per i superstiti) vengono garantite per l'intera durata delle prestazioni. La durata di una clausola restrittiva è limitata ad un massimo di cinque anni.
- 4 Se si verifica un caso assicurativo prima dell'esecuzione dell'esame dello stato di salute, la cui causa fosse nota già prima dell'inizio della protezione assicurativa, vengono fornite solo le prestazioni acquistate con la prestazione di libero passaggio e almeno le prestazioni di rischio richieste ai sensi della LPP.

Art. 4 Inizio della protezione assicurativa

- 1 La protezione assicurativa ha inizio il giorno in cui i collaboratori iniziano o avrebbero dovuto iniziare a lavorare a seguito di un'assunzione o ha diritto al salario per la prima volta, al più tardi nel momento in cui si mettono in cammino per recarsi al lavoro. Restano riservati i cpv. 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 5 Termine della protezione assicurativa, copertura successiva

- 1 La protezione assicurativa termina con l'uscita dal servizio presso la Società, nella misura in cui e fino a che non sussista o non insorga il diritto ad una rendita d'invalidità o di vecchiaia. Durante il rapporto lavorativo, la protezione previdenziale termina nel caso in cui il salario annuo determinante scenda permanentemente al di sotto del salario minimo secondo l'art. 2 LPP, senza che insorga il diritto a prestazioni in caso di decesso o d'invalidità. I diritti degli assicurati uscenti sono regolati dagli art. 29 e segg.
- 2 I rischi di decesso ed invalidità rimangono assicurati durante un mese a partire dallo scoglimento del contratto di previdenza, al più tardi però fino all'entrata dell'assicurato in un nuovo istituto di previdenza.

Art. 6 Salario assicurato

- 1 Secondo il piano previdenziale, il salario assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi degli assicurati e della Società, come pure per la determinazione delle prestazioni.

Art. 7 Riduzione del salario assicurato

- 1 Se un assicurato riduce il suo salario annuo determinante di al massimo la metà tra il compimento del 58° anno di età e l'età di pensionamento, su richiesta dell'assicurato, la riduzione del salario assicurato può venire ignorata e la parte ridotta del salario assicurato (salario assicurato ipotetico) può continuare ad essere assicurata. Il salario assicurato dopo la riduzione corrisponde al massimo al salario assicurato prima della riduzione del salario annuo determinante. Un adattamento del salario assicurato ipotetico può di volta in volta venire richiesto dall'assicurato con entrata in vigore al 1° gennaio.

Art. 8 Età

- 1 Per età s'intende la differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

Art. 9 Età di pensionamento

- 1 L'età di pensionamento regolare viene definita nel piano previdenziale. Resta riservato il pensionamento anticipato.

II Finanziamento

Art. 10 Contributi

- 1 L'obbligo di contribuzione inizia al primo del mese d'ammissione nella Cassa Pensione al più presto al 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età, e termina con riserva di cui al cpv. 4, quando:
 - a) viene raggiunta l'età di pensionamento, con riserva di cui al cpv. 6;
 - b) viene sciolto il rapporto di lavoro;
 - c) il salario risulta inferiore al salario minimo ai sensi dell'art. 2 LPP (cfr. allegato).
- 2 L'ammontare dei contributi di risparmio e di rischio della Società e degli assicurati sono elencati nel piano previdenziale.
- 3 I contributi degli assicurati vengono dedotti dal salario in 12 rate mensili dalla Società e versati ogni mese alla Cassa Pensione.
I contributi della Società vengono versati insieme a quelli degli assicurati alla Cassa Pensione oppure a carico di una qualsiasi riserva di contributi del datore di lavoro.
- 4 In seguito a malattia o infortunio, in caso di congedo maternità o servizio militare, l'obbligo di contribuzione continua finché viene erogato il salario o l'indennizzo salariale (ad es. indennità giornaliera della cassa malati o dell'assicurazione infortuni). I contributi vengono dedotti dal salario o dall'indennizzo salariale erogato.
- 5 L'esenzione dal versamento dei contributi inizia con l'insorgere del diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa Pensione, in particolare dopo il termine di rinvio della rendita di invalidità ai sensi dell'art. 21 cpv. 5. Dura fino al persistere del diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione, al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolare. Determinante è il salario assicurato all'inizio dell'incapacità al lavoro e il diritto alla rendita di invalidità della Cassa Pensione (cfr. art. 15 cpv. 5 e 6).
- 6 Se un assicurato che abbia superato l'età di pensionamento continua il suo rapporto di lavoro con la Società, può richiedere che i contributi di risparmio vengano versati fino alla fine della attività lucrativa, al massimo fino al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 18 e piano previdenziale).
- 7 I contributi fino all'età di 24 anni servono a coprire i rischi di decesso e invalidità e non vengono rimborsati allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 11 Prestazione d'entrata

- 1 La prestazione di uscita di precedenti rapporti di previdenza deve essere versata alla Cassa Pensione come prestazione di entrata. La prestazione di entrata viene accreditata all'assicurato come avere di vecchiaia.
- 2 La prestazione di entrata è dovuta all'entrata nella Cassa Pensione.
- 3 L'assicurato deve garantire alla Cassa Pensione l'accesso ai conti relativi alla prestazione di uscita di precedenti rapporti di previdenza.
- 4 L'assicurato deve comunicare alla Cassa Pensione la sua precedente appartenenza ad un istituto di libero passaggio e la forma di copertura previdenziale. L'istituto di libero passaggio dovrà versare alla Cassa Pensione il capitale previdenziale spettante all'assicurato all'entrata dello stesso nella Cassa Pensione.

Art. 12 Acquisto

- 1 Un assicurato attivo può versare ulteriori somme di acquisto. La massima somma di acquisto possibile viene determinata in base al piano previdenziale. L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a, nella misura in cui questo supera la somma di cui all'art. 60a cpv. 2 OPP2 e di qualsiasi avere di libero passaggio che l'assicurato non abbia dovuto trasferire alla Cassa Pensione. Se il contratto di lavoro viene rescisso e l'assicurato attivo non percepisce alcuna prestazione di vecchiaia, il totale delle somme di acquisto fino alla fine del rapporto di lavoro viene limitato a 100'000 CHF. Se un assicurato che percepisce o ha percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza effettua un acquisto, l'importo massimo della somma di acquisto viene ridotto dell'importo della prestazione di vecchiaia già percepita. Le somme di acquisto vengono accreditate all'assicurato come avere di vecchiaia. La Cassa Pensione non può garantire la capacità di deduzione fiscale degli acquisti.
- 2 In caso di prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazione, potranno essere versate somme d'acquisto facoltative solo se tali prelievi vengono rimborsati. Fa eccezione il riacquisto in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 40 cpv. 1).
- 3 Per le persone arrivate dall'estero e che non abbiano mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera la somma di acquisto annua nei primi 5 anni dopo l'entrata in un istituto di previdenza svizzero non può superare il 20% del salario assicurato; resta riservato l'art. 60 cpv. 2 OPP2. Al decorrere dei 5 anni, le somme d'acquisto possono essere versate analogamente alle precedenti disposizioni.
- 4 La Società può assumere somme di acquisto per gli assicurati.
- 5 Il calcolo dell'ammontare delle possibili somme massime d'acquisto è riportato nel piano previdenziale. Per gli acquisti dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento è determinante il valore della tabella all'età di pensionamento.

III Prestazioni assicurative

Art. 13 Quadro d'insieme delle prestazioni assicurative

- 1 La Cassa Pensione garantisce all'assicurato o ai suoi superstiti le seguenti prestazioni:
 - a) Accrediti di vecchiaia (art. 15)
 - b) Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per i figli (art. 16 segg.)
 - c) Rendita d'invalidità, integrata con le rendite per i figli (art. 21)
 - d) Rendita per coniugi o indennità forfettaria / rendita per partner (art. 23)
 - e) Rendite per orfani (art. 25)
 - f) Capitale in caso di decesso (art. 26)
- 2 Le cosiddette prestazioni assicurative vengono garantite con espressa riserva di cui agli art. 29 cpv. 5, art. 34, art. 35 e art. 36. Inoltre valgono per esse le condizioni di pagamento di cui all'art. 28. Sono garantite le prestazioni minime ai sensi dell'LPP (cfr. art. 1 cpv. 4).
- 3 Per la sua durata, un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, al fine del presente Regolamento, è considerata equivalente al matrimonio. Lo scioglimento giuridico di un'unione domestica registrata è equivalente al divorzio. Quando un partner registrato muore, il partner superstite è equivalente al coniuge superstite.

Art. 14 Informazione degli assicurati

- 1 Ogni assicurato riceve ogni anno un certificato di previdenza per ogni piano previdenziale, che contenga l'avere di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate e la prestazione d'uscita. Ogni anno la Cassa Pensione informa gli assicurati in forma adeguata sull'organizzazione, sul finanziamento e sui membri del Consiglio di Fondazione.

Art. 15 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

- 1 Per ogni assicurato viene gestito un conto di vecchiaia individuale per ogni piano previdenziale, che contenga l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia si compone di:
 - a) accrediti di vecchiaia (somma dei contributi di risparmio) insieme agli interessi;
 - b) prestazioni di entrata versate, insieme agli interessi;
 - c) prestazioni di entrata facoltative, insieme agli interessi;
 - d) importi, interessi inclusi, che sono stati trasferiti e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP;
 - e) qualsiasi altro deposito, insieme agli interessi;
 - f) dedotti eventuali prelievi per proprietà d'abitazione e in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, insieme agli interessi.
- 2 Al conto di vecchiaia di ogni persona assicurata che abbia raggiunto i 25 anni, al termine di ogni anno civile viene versato un accredito di vecchiaia come secondo il piano previdenziale.
- 3 Valgono le seguenti disposizioni per la gestione del conto di vecchiaia:
 - a) L'interesse viene calcolato sullo stato del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditato sul conto di vecchiaia al termine di ogni anno civile. Gli

- accrediti di vecchiaia dell'anno civile in oggetto vengono aggiunti senza interesse all'avere di vecchiaia.
- b) Se viene versata prestazione di entrata o d'acquisto, questa frutta un interesse nell'anno civile in oggetto a partire dalla data di entrata del pagamento.
 - c) Se si verifica un caso assicurativo o se un assicurato lascia la Cassa Pensione durante l'anno civile, l'interesse per l'anno civile corrente viene accreditato sullo stato del conto di vecchiaia all'inizio dell'anno per il periodo da allora trascorso. A questo si aggiunge l'accredito di vecchiaia corrispondente alla durata assicurativa nell'anno civile in oggetto.
- 4 Al termine di un anno civile, il Consiglio di Fondazione stabilisce il tasso d'interesse inferiore a un anno per l'anno civile seguente. Con questo tasso d'interesse vengono remunerati gli averi di vecchiaia delle mutazioni nel corso dell'anno civile successivo (es. uscite, pensionamenti). Il tasso d'interesse di fine anno viene stabilito dal Consiglio di Fondazione verso la fine dell'anno civile corrente. Con il tasso d'interesse di fine anno vengono remunerati gli averi di vecchiaia dei beneficiari di una rendita di invalidità e degli assicurati che non sono usciti dall'organico degli attivi alla fine dell'anno. Nella definizione del tasso d'interesse inferiore a un anno e di quello di fine anno, il Consiglio di Fondazione considera in particolare le prescrizioni di legge, le prospettive degli utili per l'anno civile seguente (per il tasso d'interesse inferiore a un anno) o la performance raggiunta e il risultato annuale provvisorio (per il tasso d'interesse di fine anno) e l'ammontare degli accantonamenti e della riserva di fluttuazione di valore.
 - 5 In caso di invalidità totale, per ogni piano previdenziale l'avere di vecchiaia viene proseguito come avere di vecchiaia passivo con interessi e accrediti di vecchiaia. Il proseguimento comincia all'inizio del diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione. Dura fino al persistere del diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione, al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati sulla base del salario assicurato all'inizio dell'incapacità al lavoro e sugli accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato secondo il Regolamento attuale.
 - 6 In caso di invalidità parziale, l'avere di vecchiaia presente all'inizio del diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione e il salario assicurato all'inizio dell'incapacità al lavoro per ogni piano previdenziale vengono suddivisi in base al diritto alla rendita di invalidità. L'avere di vecchiaia corrispondente alla parte di invalidità viene rispettivamente continuato come avere di vecchiaia passivo ai sensi del cpv. 5, come per un assicurato totalmente invalido e l'avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva viene continuato come per un assicurato totalmente abile al lavoro.

Art. 16 Rendita di vecchiaia

- 1 Il diritto a prestazioni di vecchiaia nasce quando il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 58° anno di età e l'assicurato non ha diritto a prestazioni di invalidità della Cassa Pensione; resta riservato l'art. 29 cpv. 2. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia nasce al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento regolare; resta riservato l'art. 18.
- 2 La rendita di vecchiaia viene calcolata in base all'avere di vecchiaia presente al momento del pensionamento e al tasso di conversione come nell'allegato. È determinante l'avere di vecchiaia ridotto a causa di qualsiasi percepimento di capitale e rendite transitorie. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato ha la possibilità di acquisire la rendita di vecchiaia prevista secondo il certificato di previdenza all'età di pensionamento regolare. Il riscatto necessario viene calcolato secondo i fondamenti della Cassa Pensione.

- 3 Dopo il compimento del 58° anno di età, un assicurato può richiedere un pensionamento parziale, se il rapporto di lavoro viene ridotto in accordo con la Società e se il suo salario annuo (vedi Piano pensionistico di base) si riduce di almeno il 20%. Il salario annuo ridotto ancora percepito deve essere superiore al salario minimo ai sensi dell'art. 2 LPP. Il pensionamento parziale può essere completato in un massimo di tre fasi. Il capitale di pensionamento parziale può essere ritirato in un massimo di tre fasi.

La valutazione della riduzione dipende dal salario annuo al momento del primo pensionamento parziale. Se il lavoro e quindi il salario annuale vengono poi aumentati, questo aumento deve essere riconsiderata senza pensionamento parziale prima che un altro pensionamento parziale sia possibile.

Il cpv. 2 si applica per analogia alla rendita di vecchiaia parziale, al capitale di vecchiaia parziale e alla rendita transitoria. L'ammontare della rendita di vecchiaia parziale, del capitale di vecchiaia parziale e della rendita transitoria massima dipende dalla percentuale di pensionamento parziale.

- 4 Il prelievo dell'intera rendita di vecchiaia ai sensi dei cpv. 1-3 è limitato a un ammontare 4,5 volte superiore alla rendita di vecchiaia AVS semplice massima spettante al momento del pensionamento (parziale). La quota dell'intera rendita di vecchiaia interessata da questa limitazione va percepita sotto forma di capitale di vecchiaia secondo quanto disposto dall'art. 17. Per questa quota non si applica un termine di notifica; in conformità all'art. 17 in caso di prelievo di capitale il formulario di pensionamento deve essere firmato anche dall'eventuale coniuge o partner registrato.
- 5 Il Consiglio di Fondazione verifica al più tardi ogni 5 anni i tassi di conversione (vedi allegato) e li adegua alle condizioni tecniche. La decisione del Consiglio di Fondazione si fonda sulle raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale.

Art. 17 Capitale di vecchiaia

- 1 L'assicurato può percepire totalmente o parzialmente l'avere di vecchiaia presente al pensionamento sotto forma di capitale di vecchiaia. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di acquisto, le prestazioni derivanti non possono essere percepite sotto forma di capitale. La Cassa Pensione non può garantire la capacità di deduzione fiscale degli acquisti. Il percepimento del capitale deve essere notificato in forma scritta all'amministrazione entro quattro mesi prima e deve essere firmato anche dal coniuge o dal partner registrato, altrimenti l'assicurato perde questo diritto. Resta riservato l'art. 37 cpv. LPP e il cpv. 2. La firma del coniuge o del partner registrato deve essere autenticata da un notaio. Una dichiarazione di questo tipo è irrevocabile entro quattro mesi prima del pensionamento.
- 2 L'importo minimo percepibile sotto forma di capitale ai sensi dell'art 37 cpv. 2 LPP o fine CHF 80'000 può essere percepito sotto forma di capitale anche in caso di mancato rispetto del termine di preavviso di quattro mesi.
- 3 Qualora una rendita di invalidità venga versata prima dell'età di pensionamento regolare, il percepimento del capitale è possibile solo se l'assicurato abbia notificato l'opzione di percepimento del capitale prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro, entro e non oltre quattro mesi dall'età di regolare di pensionamento.

Art. 18 Proroga del rapporto di assicurazione

- 1 Se un assicurato che abbia superato l'età di pensionamento regolare continua il suo rapporto di lavoro con la Società, può percepire la prestazione di vecchiaia o rinviarla fino alla fine dell'attività lucrativa, al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Rinviano la prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia può essere proseguito con gli accrediti di vecchiaia (cfr. art. 10 cpv. 6). La rendita di vecchiaia al termine del rinvio ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 viene calcolata sull'avere di vecchiaia allora disponibile. In caso di decesso dell'assicurato prima della cessazione dell'attività lucrativa, la rendita per coniugi e la rendita per orfani vengono calcolate ai sensi degli art. 23 e art. 25 come per un beneficiario di una rendita di vecchiaia. La base è la rendita di vecchiaia appurata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 al momento del decesso.

Art. 19 Rendita transitoria AVS

- 1 Il beneficiario di una rendita di vecchiaia o l'assicurato che percepisca una prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, qualora non abbia ancora raggiunto l'età di riferimento, può richiedere una rendita transitoria fino al raggiungimento della stessa.
- 2 L'ammontare della rendita transitoria AVS può essere stabilita dallo stesso beneficiario della rendita o assicurato. La rendita transitoria AVS non potrà comunque superare l'importo totale della rendita di vecchiaia AVS concessa all'assicurato al momento del pensionamento.
- 3 L'avere di vecchiaia disponibile sarà ridotto ai sensi dell'allegato.

Art. 20 Rendita per i figli di pensionati

- 1 Per ogni figlio che, in caso di decesso dell'assicurato, avesse diritto ad una rendita per orfani secondo il piano previdenziale, l'assicurato ha diritto ad una rendita per i figli.
- 2 L'ammontare della rendita per i figli di pensionati è stabilita nel piano previdenziale.

Art. 21 Rendita d'invalidità

- 1 Ha diritto ad una rendita di invalidità prima del raggiungimento dell'età di pensionamento un assicurato che,
 - a) ai sensi dell'Al, è invalido almeno al 40% e, all'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità, era assicurato presso la Cassa Pensione; oppure,
 - b) in seguito ad un difetto congenito, all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro per almeno il 20% ma meno del 40% e all'aumentare dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno per il 40%; oppure,
 - c) era già divenuto invalido da minorenne e, pertanto, all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro per almeno il 20% ma meno del 40% e all'aumentare dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno per il 40%.
- 2 L'assicurato ha diritto a:
 - a) una rendita di invalidità totale, se invalido almeno al 70%;
 - b) tre quarti di rendita di invalidità, se invalido almeno al 60%;
 - c) mezza rendita di invalidità, se invalido almeno al 50%;
 - d) un quarto di rendita di invalidità, se invalido almeno al 40%.
- 3 L'ammontare della rendita di invalidità è stabilito nel piano previdenziale.

- 4 La rendita di invalidità viene erogata fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolare o, con riserva di cui ai cpv. 7 e 8, fino alla cessazione dell'invalidità.
- 5 Il diritto ad una rendita di invalidità viene rinviato se la Società continua a versare il salario o un'indennità salariale (es. indennità giornaliera della cassa malati o dell'assicurazione infortuni) che ammonti ad almeno l'80% del salario perduto e sia finanziata almeno per metà dalla Società. È determinante l'ammontare dell'indennità salariale prima di una qualsiasi riduzione secondo l'obbligo di prestazione dell'AI federale.
- 6 Se un assicurato che abbia diritto ad una rendita di invalidità parziale della Cassa Pensione lascia quest'ultima, continuerà a percepire tale rendita di invalidità parziale insieme a qualsiasi rendita per i figli collegata. Inoltre, per la parte attiva, sarà erogata una prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 32. Le prestazioni assicurative per i superstiti saranno calcolate in base alla rendita di invalidità parziale.
- 7 Se, ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, il beneficiario della rendita di invalidità resta assicurato presso la Cassa Pensione per tre anni alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

La protezione assicurativa e il diritto alla prestazione restano invariati se il beneficiario della rendita di invalidità percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.

Durante la proroga del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, la Cassa Pensione può ridurre la rendita di invalidità in base al grado di invalidità ridotto del beneficiario della rendita, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare del beneficiario della rendita di invalidità.

I beneficiari di una rendita d'invalidità interessati vengono, nell'ambito della proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione, considerati invalidi come sinora ai sensi di questo regolamento.

- 8 Se la rendita dell'assicurazione invalidità è ridotta o soppressa in seguito alla mancanza di una causa organica comprovata dei dolori (ad esempio in caso di colpo di frusta, fibromialgia etc.) in applicazione della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) e se l'assicurato partecipa ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, allora l'assicurato continua a percepire la rendita d'invalidità durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita. I beneficiari di una rendita d'invalidità interessati vengono, per quanto riguarda il proseguimento dell'erogazione delle sopracitate prestazioni di invalidità, considerati invalidi come sinora ai sensi di questo regolamento.

Art. 22 Rendita per i figli di invalidi

- 1 Per ogni figlio che, in caso di decesso avesse diritto ad una rendita per orfani secondo il piano previdenziale, l'assicurato ha diritto a una rendita per i figli di invalidi.
- 2 L'ammontare della rendita annuale per i figli di invalidi totali è stabilita nel piano previdenziale. In caso di invalidità parziale, la rendita per i figli di invalidi viene ridotta di conseguenza.

Art. 23 Rendita per coniugi, rendita per partner, indennità

- 1 Se un assicurato coniugato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o di invalidità decede, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniugi, se prevista dal piano previdenziale e se il coniuge superstite alla morte del beneficiario
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o
 - b) ha compiuto il 35° anno di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se il coniuge superstite non risponde a nessuno di questi requisiti, allora ha diritto a un'indennità unica, il cui ammontare è stabilito nel piano previdenziale. La durata di un'unione domestica registrata (cfr. cpv. 5) viene conteggiata aggiungendola alla durata del matrimonio.
- 2 L'ammontare della rendita per coniugi è regolata nel piano previdenziale.
- 3 Se il coniuge superstite è più di 10 anni più giovane del coniuge deceduto, la rendita per coniugi viene ridotta del 3 % del suo ammontare totale per ogni anno intero o cominciato eccedente la differenza d'età di 10 anni.
- 4 Se il matrimonio avviene dopo l'età di pensionamento, la rendita per coniugi, eventualmente già ridotta ai sensi del soprastante cpv. 3, viene ulteriormente ridotta della metà.
- 5 I partner designati dall'affiliato, dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di altro o dello stesso sesso, hanno, sotto le stesse condizioni dei coniugi, diritto ad una rendita per superstiti pari alla rendita per coniugi se:
 - a) il/la partner ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato/a deceduto/a negli ultimi 5 anni prima del suo decesso o debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e
 - b) il/la partner non percepisce rendite vedovili (art. 20a LPP) e
 - c) il nome del/della partner era stato comunicato in forma scritta alla Cassa Pensione dall'assicurato, beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità quando era ancora in vita e
 - d) viene inoltrata una relativa richiesta al consiglio di fondazione entro tre mesi a partire dal decesso dell'assicurato.
- 6 Il diritto ad una rendita per coniugi o partner inizia il mese successivo al decesso, ma non prima della cessazione del pagamento continuato del salario. Decade quando il coniuge o il partner si sposa. Con il nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto ad un'indennità unica, il cui ammontare è regolato nel piano previdenziale.

Art. 24 Rendita per il coniuge divorziato

- 1 Il coniuge divorziato dell'assicurato, beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto è equivalente al coniuge e ha diritto nei confronti della Cassa Pensione ad una rendita per coniugi di ammontare pari alla rendita minima legale per coniuge divorziato ai sensi della LPP, se
 - a) nella sentenza di divorzio gli sia stata concessa una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv 1 CC e se
 - b) il matrimonio sia durato almeno 10 anni e
 - c)

Il diritto a una rendita per coniugi sussiste finché sarebbe stata dovuta la rendita ai sensi della lett. a). La prestazione della Cassa Pensione sarà tuttavia ridotta dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, oltrepassa quello del diritto riconosciuto dalla sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell'AVS saranno

computate solo nella misura in cui sono più elevate rispetto al diritto della persona interessata a una rendita d'invalidità dell'AI oppure a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 25 Rendita per orfani

- 1 Se un assicurato, un beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, ognuno dei suoi figli ha diritto ad una rendita per orfani, se previsto nel piano previdenziale.
- 2 Il diritto inizia il mese successivo al decesso, non prima della cessazione del pagamento continuato del salario. La rendita è garantita fino al decesso del figlio o fino al compimento del suo 18° anno di età. Per i figli ancora in formazione o che, a seguito di un'infermità fisica o psichica, non siano abili al lavoro o lo siano in maniera ridotta, il diritto al percepimento della rendita persiste al massimo fino al compimento del 25° anno di età.
- 3 I figli elettivi hanno diritto ad una rendita per orfani solo se l'assicurato doveva provvedere al loro sostentamento.
- 4 L'ammontare della rendita per orfani dipende dal piano previdenziale.

Art. 26 Capitale in caso di decesso

- 1 Se un assicurato decede prima di raggiungere l'età di pensionamento, viene pagato agli aventi diritto un capitale in caso di decesso.
- 2 L'ammontare del capitale in caso di decesso dipende dal piano previdenziale.
- 3 Indipendentemente dal diritto successorio, al capitale di decesso hanno diritto i superstiti secondo il seguente ordine:
 - a) il coniuge e i figli della persona deceduta che hanno diritto a una rendita per orfani dalla Cassa Pensione;
 - b) in mancanza delle persone beneficiarie ai sensi della lett. a), le persone assistite in modo considerevole dalla persona deceduta oppure la persona che negli ultimi cinque anni ha vissuto ininterrottamente e fino al suo decesso insieme alla persona deceduta oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepisca una rendita vedovile (art. 20a cpv. 2 LPP);
 - c) in mancanza delle persone beneficiarie ai sensi delle lett. a) e b), i rimanenti figli, i genitori o i fratelli della persona deceduta;

Le persone di cui alla lett. b) hanno diritto alle prestazioni solo se sono state comunicate in forma scritta dall'assicurato alla Cassa Pensione. La comunicazione deve pervenire alla Cassa Pensione quando l'assicurato è ancora in vita.

- 4 L'assicurato può stabilire per iscritto, dandone comunicazione alla Cassa Pensione, quali persone all'interno del gruppo degli aventi diritto hanno diritto, e con quali importi parziali, al capitale in caso di decesso. La comunicazione deve pervenire alla Cassa Pensione quando l'assicurato è ancora in vita.
- 5 Se non è disponibile alcuna dichiarazione scritta dell'assicurato sulla ripartizione del capitale in caso di decesso, il capitale viene diviso in parti uguali all'interno del gruppo degli aventi diritto.
- 6 In tutti gli altri casi ai sensi del cpv. 3, il capitale diventa proprietà della Cassa Pensione.

Art. 27 Utilizzo di fondi liberi, adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi

- 1 Il Consiglio di Fondazione decide sull'impiego di fondi liberi della Cassa Pensione in base alle possibilità finanziarie. I fondi liberi devono essere determinati secondo principi professionali e valutati da parte di esperti nel settore della previdenza professionale.
- 2 Le rendite vengono adeguate in base alle possibilità finanziarie della Cassa Pensione all'evoluzione dei prezzi; il Consiglio di Fondazione decide annualmente se e in che misura ciò sia possibile. Resta riservato l'art. 36 cpv. 1 LPP. La Cassa Pensione chiarisce nel suo conto annuale e nella sua relazione annuale le decisioni del Consiglio di Fondazione.

Art. 28 Disposizioni di pagamento

- 1 Le rendite vengono calcolate come rendite annuali. Vengono versate all'avente diritto in 12 rate, rispettivamente alla fine del mese, arrotondate in franchi. I pagamenti avvengono tramite bonifico postale o bancario, di regola presso la sede di pagamento in Svizzera indicata dall'avente diritto. Nel mese in cui il diritto alla rendita decade viene garantita ancora l'intera rata di rendita.
- 2 La Cassa Pensione verserà un'indennità di capitale unica in luogo della rendita se all'inizio della rendita la rendita di vecchiaia o d'invalidità sia inferiore al 10%, la rendita per coniugi sia inferiore al 6%, la rendita per orfani sia inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima dell'AVS (cfr. allegato). L'indennità di capitale viene stabilita con un calcolo attuariale secondo i principi tecnici della Cassa Pensione. Con il pagamento decadono tutti gli altri diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti della Cassa Pensione.

IV. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 29 Scadenza, rimborso

- 1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, in assenza di un diritto a prestazioni per la vecchiaia, per i superstiti o per l'invalidità, fatto salvo l'art. 30. Durante il rapporto di lavoro, il rapporto di previdenza termina nel caso in cui il salario annuo scenda prevedibilmente in modo permanente al di sotto del limite di entrata ai sensi della LPP, senza che insorga il diritto a prestazioni in caso di decesso o d'invalidità. Resta riservata una copertura successiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 2.
- 2 Se il rapporto di lavoro viene sciolto al compimento del 58° anno di età e l'assicurato inizia un'attività lucrativa dipendente o indipendente o è annunciato come disoccupato, può richiedere la terminazione del rapporto di previdenza.
- 3 Se il rapporto di previdenza termina, l'assicurato lascia la Cassa Pensione e ha diritto ad una prestazione d'uscita ai sensi delle seguenti disposizioni.
- 4 La prestazione d'uscita è dovuta all'uscita dalla Cassa Pensione. A partire da questo momento frutta un interesse con tasso minimo ai sensi della LPP (cfr. allegato). Se la Cassa Pensione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati necessari, a partire da questo termine, la prestazione frutterà un interesse con tasso di interesse moratorio stabilito dal Consiglio federale (cfr. allegato).
- 5 Se la Cassa Pensione deve versare prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo aver versato la prestazione d'uscita, la prestazione d'uscita dovrà essere rimborsata alla Cassa Pensione nella misura necessaria per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. Qualora il rimborso necessario non abbia luogo le prestazioni per i superstiti o d'invalidità verranno ridotte.

Art. 30 Assicurazione continuata dopo i 58 anni

- 1 Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro possono chiedere la continuazione del rapporto di lavoro nella misura precedente e a proprie spese, conformemente alle seguenti disposizioni. La relativa richiesta di prosecuzione dell'assicurazione deve essere presentata per iscritto alla Cassa Pensione prima della data di partenza, unitamente alla prova della cessazione del rapporto di lavoro avviata dal datore di lavoro.
- 2 Al momento della presentazione della richiesta, gli assicurati possono scegliere se continuare a costituire l'accantonamento per i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione di rischio) oppure, oltre all'assicurazione di rischio, continuare a costituire l'accantonamento per la vecchiaia attraverso i propri contributi. La prestazione d'uscita rimane nella Cassa Pensione, anche se l'accantonamento per la vecchiaia non viene più accumulato. Se l'assicurato entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza, la Cassa Pensione deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza.
- 3 L'assicurato può assicurare un salario inferiore al salario precedente per l'intero piano di previdenza o solo per il piano di previdenza per la vecchiaia.
- 4 L'assicurato paga i contributi di rischio (contributi del dipendente e del datore di lavoro). Se continua a costituire la previdenza per la vecchiaia, paga anche i contributi di risparmio (contributi del dipendente e del datore di lavoro). In caso di risanamento, la persona assicurata deve versare i contributi di risanamento (contributo del dipendente). La quota dei contributi di risanamento a carico del datore di lavoro è a carico della

Cassa Pensione. In caso di contributi non pagati, la Cassa Pensione può disdire la continuazione dell'assicurazione. È sufficiente che non vengano più versati solo i contributi di rischio

- 5 L'assicurazione termina al verificarsi del rischio di decesso o d'invalidità o al raggiungimento dell'età normale di pensionamento. Con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, essa termina se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari nel nuovo istituto per l'acquisto dell'intera prestazione regolamentare. Se dopo il trasferimento almeno un terzo della precedente prestazione d'uscita rimane nell'istituto di previdenza, la persona assicurata può proseguire l'assicurazione presso la Cassa Pensione in proporzione alla rimanente prestazione d'uscita. Il salario assicurato viene ridotto nella proporzione corrispondente. Prima di ciò, l'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento, con effetto dalla fine di un mese.
- 6 Gli assicurati che continuano l'assicurazione secondo questo articolo hanno gli stessi diritti degli assicurati dello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto riguarda gli interessi, il tasso di conversione e i pagamenti da parte dell'ex datore di lavoro o di un terzo.
- 7 Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurate devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere prelevata in anticipo o costituita in pegno per la proprietà d'abitazione ad uso proprio. A ciò si applicano le disposizioni del regolamento che prevedono il versamento delle prestazioni in forma di capitale.
- 8 In un accordo scritto tra la Cassa Pensione e l'assicurato viene definito il salario assicurato e si stabilisce se, oltre all'assicurazione di rischio, si intende costituire ulteriormente anche la previdenza per la vecchiaia.

Art. 31 Ammontare della prestazione d'uscita

- 1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP), almeno però all'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP.
- 2 Se la Società ha assunto totalmente o parzialmente delle somme d'acquisto ai sensi dell'art. 12, l'importo corrispondente viene dedotto dalla prestazione d'uscita. Per ogni anno di contribuzione intero trascorso la deduzione si riduce di un decimo dell'importo assunto dalla Società. La parte non utilizzata viene accreditata alla riserva di contributi della Società.
- 3 La prestazione d'uscita comprende almeno l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita dalla Cassa Pensione ai sensi della LPP.

Art. 32 Utilizzo della prestazione d'uscita

- 1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa Pensione versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza.
- 2 Gli assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono comunicare alla Cassa Pensione se la prestazione d'uscita debba essere versata su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio.
In mancanza di una comunicazione e trascorsi almeno sei mesi e al massimo due anni, la prestazione d'uscita, calcolata a partire dal caso di libero passaggio, viene versata, compreso gli interessi, all'istituto collettore.
- 3 L'assicurato può richiedere il pagamento della prestazione d'uscita in contanti se
 - a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (resta riservato il cpv. 4) o

- b) inizia un'attività lucrativa autonoma e non è più soggetto ad una previdenza professionale obbligatoria oppure
- c) la prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

All'assicurato coniugato o in un'unione domestica registrata viene concesso un pagamento in contanti solo se il coniuge o il partner registrato abbia fornito il suo consenso in forma scritta. La firma deve essere autenticata da un notaio. Se negli ultimi tre anni dall'uscita sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni da esse derivanti non vengono pagate in contanti ma versate su un conto di libero passaggio oppure per la costituzione di una polizza di libero passaggio. La Cassa Pensione non può garantire la capacità di deduzione fiscale degli acquisti.

- 4 Un assicurato che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non può chiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP quale parte della prestazione di uscita se continua ad essere assicurato obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in base alle disposizioni di legge di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia.

Art. 33 Congedo non pagato

- 1 Durante un periodo di congedo non pagato di al massimo 12 mesi, su richiesta dell'assicurato, l'assicurazione può essere protratta fino ad al massimo 12 mesi. Durante tale periodo, l'assicurato dovrà versare i contributi interi (quelli dell'assicurato e quelli della Società).
- 2 L'assicurato può disporre che venga protratta solo l'assicurazione contro i rischi. In tal caso dovrà versare i contributi per i rischi (quelli dell'assicurato e quelli della Società) all'inizio del congedo per l'intero periodo sotto forma di contributo unico.
- 3 Se non vengono pagati contributi, la copertura assicurativa continua a sussistere per il primo mese di congedo. Se un caso di assicurazione insorge dopo il primo mese di congedo ma prima della ripresa dell'attività lavorativa, la persona ha diritto alla prestazione d'uscita, calcolata al momento dell'inizio del congedo ed aumentata degli interessi per il periodo trascorso da allora.
- 4 Se il versamento dei contributi viene ripreso alla fine del congedo, a partire da questo momento, l'avere di vecchiaia viene di nuovo cumulato con accrediti di vecchiaia e interessi.

V Disposizioni speciali

Art. 34 Calcolo delle prestazioni di terzi, riduzione della prestazione, obbligo di prestazione anticipata

- 1 Qualora la somma di prestazioni di invalidità o decesso di un assicurato o beneficiario della rendita di invalidità insieme ad altri proventi per l'assicurato e i suoi figli o superstiti risulti superiore al 90% dell'ultimo salario annuo imponibile AVS, incl. qualsiasi assegno per i figli, le rendite della Cassa Pensione devono essere ridotte fino a non superare tale limite. Per le prestazioni di capitale della Cassa Pensione vengono applicate per analogia le stesse disposizioni.

I proventi del coniuge superstite o del partner, registrato o meno, e degli orfani vengono addizionate.

Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte in modo omogeneo finché sono garantite le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o militare o se le prestazioni di vecchiaia riscattano una rendita di invalidità.

- 2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, come:
 - a) prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali nazionali ed estere), ad eccezione degli assegni per grandi invalidità;
 - b) prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c) prestazioni di altre assicurazioni, i cui premi vengano pagati almeno per metà dalla Società;
 - d) prestazioni di istituti di previdenza e di libero passaggio nazionali ed esteri.

Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre conteggiato il reddito lavorativo o sostitutivo conseguito o che potrebbe essere ancora ragionevolmente esigibile, ad eccezione del reddito complementare conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di integrazione di cui all'articolo 8a LAI. La determinazione del reddito lavorativo che potrebbe essere ancora ragionevolmente esigibile si basa generalmente sul reddito d'invalidità ai sensi della decisione AI. Dopo aver raggiunto l'età di pensionamento AVS, anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali nazionali ed estere e gli istituti di previdenza sono considerati proventi conteggiati. Gli assegni per grandi invalidità, le indennità e prestazioni simili non vengono conteggiati. Riduzioni delle prestazioni di altri assicuratori a causa di colpa così come riduzioni delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi della LPP non vengono compensate.

Le prestazioni di capitale uniche vengono convertite con un calcolo attuariale in rendite secondo i principi tecnici della Cassa Pensione.

- 3 In presenza di un rincaro progressivo, il Consiglio di Fondazione può moderare o sospendere del tutto la riduzione della rendita.
- 4 La Cassa Pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente se una prestazione AVS/AI viene ridotta, sottratta o rifiutata perché l'avente diritto ha causato la morte o l'invalidità per colpa grave o si è opposto ad un provvedimento di integrazione dell'AI. La Cassa Pensione non è obbligata a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o militare.

- 5 Nei confronti di un terzo che risponde per un caso previdenziale, la Cassa Pensione subentra per i diritti dell'assicurato o dell'avente diritto al momento dell'evento fino all'ammontare delle prestazioni minime legali ai sensi della LLP. Inoltre, la Cassa Pensione dell'assicurato o dell'avente diritto può richiedere che questi le ceda i suoi crediti nei confronti di terzi responsabili civilmente fino all'ammontare del loro obbligo di prestazione. Se la cessione richiesta non avviene, la Cassa Pensione è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni sovraobbligatorie.
- 6 In caso di controversia sull'assunzione di rendite da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o militare o della previdenza professionale per la vecchiaia, per i superstiti e per gli invalidi ai sensi della LPP, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata della Cassa Pensione. Se all'insorgere del diritto a prestazioni per superstiti o di invalidità non è chiaro quale istituto di previdenza abbia l'obbligo di fornire la prestazione, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata della Cassa Pensione presso cui si era assicurata per ultima. La Cassa Pensione fornisce le prestazioni anticipate nell'ambito delle prestazioni legali minime ai sensi della LPP.
- 7 Se il caso viene assunto da un altro assicuratore o istituto assicurativo, questo dovrà rimborsare le prestazioni anticipate nell'ambito del suo obbligo.

Art. 35 Garanzia delle prestazioni della Cassa Pensione

- 1 Per le prestazioni della Cassa pensione, nella misura consentita dalla legge, non è possibile ricorrere all'esecuzione forzata. Il diritto alle prestazioni della Cassa Pensione non può essere costituito in pegno né ceduto prima della scadenza; resta riservato l'art. 39. Non sono ritenuti validi eventuali accordi contrari.
- 2 Eventuali prestazioni percepite in modo illecito dovranno essere rimborsate alla Cassa Pensione. La Cassa Pensione può compensare la sua pretesa di restituzione anche con prestazioni correnti.

Art. 36 Compensazione con crediti

- 1 I crediti ceduti dalla Società alla Fondazione nei confronti di un assicurato o beneficiario di rendita non possono essere compensati con prestazioni della Cassa Pensione. Sono esclusi i contributi dovuti dall'assicurato.

Art. 37 Obbligo d'informazione e di notifica

- 1 L'assicurato, il beneficiario della rendita o l'avente diritto è obbligato a informare in modo completo e veritiero la Cassa Pensione di tutti i fatti essenziali per la valutazione del rapporto di previdenza (inclusi tutti i diritti a prestazioni). Eventuali modifiche dei fatti e delle prestazioni di altri assicuratori devono essere comunicate tempestivamente e spontaneamente in forma scritta.
- 2 I beneficiari di rendita sono tenuti, su richiesta della Cassa Pensione, a fornire un certificato di vita. Gli invalidi dovranno annunciare eventuali altri redditi da rendita o da attività lucrativa e le modifiche del grado di invalidità. Gli assicurati si obbligano a garantire alla Cassa Pensione l'accesso alle decisioni AI.
- 3 Gli assicurati che dispongono di più rapporti di previdenza e la cui somma di salari obbligatori AVS e reddito supera il limite ai sensi dell'art. 79c LPP, sono tenuti a informare la Cassa Pensione su tutti i rapporti di previdenza e sui salari e redditi assicurati.

- 4 La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza negativa che possa derivare per gli assicurati o per i loro superstiti dalla violazione degli obblighi di cui sopra. Qualora, da una tale violazione degli obblighi, insorgessero dei danni nei confronti della Cassa Pensione, il Consiglio di Fondazione può farne rispondere la persona colpevole.

Art. 38 Trattamento dei dati personali

- 1 La Cassa pensioni è autorizzata a trattare o a far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per l'adempimento dei propri compiti in conformità al presente regolamento.
- 2 I dati personali necessari per l'adempimento dei suoi compiti vengono trasmessi all'ufficio di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, a eventuali società di riassicurazione e agli attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.
- 3 Inoltre, la Cassa pensioni è autorizzata a ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e a comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.
- 4 Le persone coinvolte nell'attuazione, nel controllo o nella supervisione dell'attuazione del regime pensionistico devono mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

Art. 39 Prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione

- 1 Fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento regolare, l'assicurato può effettuare un prelievo (almeno 20'000 CHF) per proprietà d'abitazione ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà d'abitazione o restituzione del prestito ipotecario). Per uso proprio si intende l'uso da parte dell'assicurato come luogo di domicilio o dimora abituale. Allo stesso scopo questi può anche costituire in pegno tale importo o il suo diritto alla prestazione previdenziale.
- 2 Un prelievo anticipato può essere fatto valere ogni 5 anni.
- 3 L'affiliato può prelevare o costituire in pegno, entro il 50° anno d'età, un importo pari alla sua prestazione d'uscita. L'affiliato che ha superato il 50° anno d'età può utilizzare al massimo la prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione d'uscita a cui ha diritto al momento del prelievo. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di acquisto, le prestazioni derivanti non possono essere prelevate anticipatamente.
- 4 L'affiliato può, mediante una richiesta scritta, chiedere informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà di abitazioni e sulla riduzione della prestazione in caso di prelievo. La Cassa Pensione richiamerà l'attenzione dell'affiliato sulla possibilità di copertura delle lacune assicurative che ne derivano e sul relativo obbligo fiscale.
- 5 Se un assicurato si avvale di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno, deve fornire i documenti contrattuali sull'acquisto e sulla costruzione della proprietà d'abitazione o sull'ammortizzazione del prestito ipotecario, il regolamento e il contratto di locazione o mutuo all'acquisto di quote di partecipazione con la rispettiva impresa di costruzione edile e i documenti pertinenti a simili partecipazioni. Gli assicurati coniugati o in un'unione domestica registrata devono, per il prelievo anticipato e ogni successiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare, presentare un consenso scritto del coniuge o partner registrato. La firma deve essere autenticata da un notaio. In caso di costituzione in pegno, la Cassa Pensione verifica se il coniuge, risp. il partner registrato, ha controfirmato il contratto di pegno con l'istituto finanziatore.

- 6 La Cassa Pensione versa il prelievo anticipato entro 6 mesi, dopo che l'assicurato abbia fatto valere il diritto. In presenza di una copertura insufficiente, la Cassa Pensione può limitare o rifiutare del tutto il versamento di un prelievo anticipato che serva alla restituzione del prestito ipotecario. La Cassa Pensione deve informare gli assicurati sulla durata delle misure.
- 7 Se i prelievi anticipati mettono in discussione la liquidità della Cassa Pensione, questa può rinviare il disbrigo delle istanze. Per il trattamento delle istanze, il Consiglio di Fondazione stabilisce un ordine di priorità, da comunicare alle autorità di vigilanza.
- 8 In caso di prelievo anticipato, l'avere di vecchiaia viene ridotto dell'importo prelevato anticipatamente. Le prestazioni assicurate per la vecchiaia e per i superstiti si riducono in base all'importo prelevato anticipatamente. Un qualsiasi rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è consentito fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolare (art. 30c LPP). L'importo rimborsato viene trattato come una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 12. L'importo rimborsato è attribuito all'avere di vecchiaia LPP e al rimanente avere di vecchiaia nella medesima proporzione applicata al prelievo anticipato.
- 9 La Cassa Pensione può richiedere all'assicurato un indennizzo per le spese amministrative per il trattamento dell'istanza di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. L'assicurato deve risarcire alla Cassa Pensione i costi di annotazione nel registro fondiario.

Art. 40 Divorzio

- 1 Le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio, fino al promovimento della procedura di divorzio, saranno conguagliate. La base è costituita dagli art. 122 – 124e CC.
- 2 Qualora l'assicurato divorzi e la Cassa Pensione debba erogare, in seguito ad una sentenza giudiziaria, una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia dell'assicurato si riduce dell'importo erogato. La riduzione è addebitata nella medesima proporzione esistente fra l'avere di vecchiaia LPP e il rimanente avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono per analogia in relazione all'importo erogato ai sensi dell'art. 39 cpv. 8
- 3 Se il matrimonio di un beneficiario di una rendita d'invalidità è sciolto per divorzio (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) e la Cassa Pensione, sulla base della sentenza giudiziaria, è tenuta ad accreditare una parte della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia del beneficiario della rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) si riduce dell'importo trasferito. La riduzione è addebitata nella medesima proporzione esistente fra l'avere di vecchiaia LPP e il rimanente avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono conseguentemente all'importo trasferito, analogamente all'art. 37 cpv 8. Un diritto ad una rendita di invalidità e ad una rendita per figli già esistente al momento dell'introduzione della procedura di divorzio rimane invariato fino all'età di pensionamento.
- 4 Se il matrimonio di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una rendita d'invalidità è sciolto per divorzio dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento e il tribunale ha pronunciato la divisione della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità, la rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità sarà ridotta della parte di rendita attribuita. La parte di rendita attribuita al coniuge divorziato, al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, è convertita secondo l'art. 19h OLP in una rendita vitalizia. Nel caso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, la parte di rendita attribuita al coniuge divorziato

rimane presa in considerazione nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 2. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue al decesso del coniuge divorziato.

- 5 La Cassa Pensione trasferisce la rendita vitalizia all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato. La Cassa Pensione e il coniuge divorziato possono concordare, al posto del trasferimento della rendita, un trasferimento sotto forma di capitale. La liquidazione in capitale è calcolata sulla base dei principi attuariali, secondo le basi tecniche della Cassa Pensione. Il versamento della medesima comporta l'estinzione di tutte le altre pretese del coniuge divorziato.
- 6 Se il coniuge divorziato ha diritto a una rendita d'invalidità intera oppure ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, egli può richiedere il versamento della rendita vitalizia. Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età di riferimento, gli sarà corrisposta la rendita vitalizia. Egli può richiederne il trasferimento al suo istituto di previdenza se ai sensi del regolamento di quest'ultimo un riscatto è ancora possibile.
- 7 Se un assicurato o un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, la prestazione d'uscita da trasferire e la rendita saranno ridotte. La riduzione corrisponde alla somma di cui sarebbero stati ridotti i pagamenti della rendita (per un beneficiario di una rendita d'invalidità, dal raggiungimento dell'età di pensionamento) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se la rendita fosse stata calcolata basandosi su un avere di vecchiaia diminuito della parte della prestazione d'uscita da trasferire. La riduzione è ripartita, in ragione di un mezzo ciascuno, sulla rendita e sulla parte della prestazione d'uscita da trasferire.
- 8 L'assicurato può versare dei depositi ai sensi dell'art. 12 fino all'ammontare della quota trasferita della prestazione d'uscita. Il deposito è attribuito nella medesima proporzione esistente fra l'aver di vecchiaia LPP e il rimanente avere di vecchiaia.
- 9 Se un assicurato riceve una prestazione d'uscita oppure una rendita vitalizia del suo coniuge divorziato (in base ad una sentenza giudiziaria), questa viene trattata come somma d'acquisto ai sensi dell'art. 12e ripartita fra l'aver di vecchiaia LPP e il rimanente avere di vecchiaia conformemente alle indicazioni dell'istituto di previdenza trasferente. L'assicurato informa la Cassa Pensione del suo diritto a una rendita vitalizia e le indica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge divorziato.
- 10 Le disposizioni sul divorzio vengono applicate per analogia anche in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

Art. 41 Liquidazione parziale

- 1 Nel caso di una liquidazione parziale della Cassa Pensione, sono determinanti le disposizioni relative alla liquidazione parziale di cui agli art. 18a LFLP, art. 53d LPP, art. 27g e 27h OPP2 e del Regolamento.

Art. 42 Scioglimento dei contratti di adesione, scioglimento della Fondazione

- 1 Lo scioglimento di un contratto di adesione da parte del datore di lavoro avviene in accordo con il personale o con una qualsiasi rappresentanza dei lavoratori. La Cassa Pensione deve comunicare lo scioglimento all'istituto collettore. Sono determinanti le disposizioni di cui agli art. 53b, art. 53d e art. 53e LPP, art. 18a LFLP e art. 41 del presente Regolamento.
- 2 In caso di liquidazione totale della Fondazione, sono determinanti le disposizioni di cui agli art. 53c e art. 53d LPP e art. 18a LFLP.

VI Controllo e copertura insufficiente

Art. 43 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

- 1 Il Consiglio di Fondazione incarica un ufficio di revisione operante ai sensi della LPP della verifica annuale della gestione, delle fatturazioni e dell'investimento patrimoniale della Fondazione (art. 52 LPP). L'ufficio di revisione informa per iscritto il Consiglio di Fondazione sul risultato della verifica. Conto annuale e bilancio devono essere divulgati all'autorità di vigilanza cantonale insieme al rapporto dell'ufficio di revisione.
- 2 Il Consiglio di Fondazione stabilisce un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale (art. 52e LPP). Almeno ogni tre anni deve essere redatto un bilancio attuariale da parte dell'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, che deve essere poi reso noto all'autorità di vigilanza cantonale.

Art. 44 Copertura insufficiente

- 1 In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di Fondazione stabilisce, in collaborazione con l'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, le misure adeguate per eliminare la copertura insufficiente. In caso di necessità, possono essere adeguati ai mezzi disponibili in particolare il pagamento degli interessi dell'avere di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni.. In presenza di una copertura insufficiente e se il tasso d'interesse sui conti di vecchiaia (art. 15 cpv. 4) è inferiore al tasso d'interesse minimo ai sensi della LPP, anche l'importo minimo viene calcolato con il tasso di interesse dei conti di vecchiaia ai sensi dell'art. 17 LFLP.
Qualora altre misure non producano risultati, per il periodo di copertura insufficiente, la Cassa Pensione può aumentare i contributi dei membri, della Società e dei beneficiari di rendita per l'eliminazione della copertura insufficiente. Il contributo della Società deve essere almeno di importo pari alla somma dei contributi dei membri. Il contributo dei beneficiari di rendita può essere aumentato solo per la parte della rendita in corso, che non sia il risultato di aumenti legali o regolamentati non prescritti degli ultimi 10 anni precedenti all'introduzione della misura. Non è applicabile alle prestazioni assicurative per vecchiaia, decesso e invalidità della previdenza obbligatoria. L'entità della rendita resta garantita in caso di origine di un diritto. Il contributo dei beneficiari della rendita viene compensato con le rendite in corso.
- 2 Qualora le misure di cui al cpv.1 si rivelassero insufficienti, la Cassa Pensione potrà, durante il periodo di copertura insufficiente ma non oltre 5 anni, applicare un tasso d'interesse per la gestione dei crediti obbligatori (conto testimone, art. 1 cpv. 4) inferiore al tasso di interesse minimo ai sensi della LPP. Il tasso d'interesse non può comunque essere di più dello 0.5 punti percentuali inferiore al tasso di interesse minimo ai sensi della LPP.
- 3 La Cassa Pensione è tenuta ad informare l'autorità di vigilanza, la Società, i membri e i beneficiari di rendita della copertura insufficiente e delle misure stabilite.

VII Ulteriori disposizioni

Art. 45 Applicazione e modifica del Regolamento

- 1 Sulle questioni non trattate o non interamente trattate nel presente Regolamento, la decisione spetta al Consiglio di Fondazione con l'applicazione analogica del Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2 In caso di dubbio fa stato il testo tedesco del Regolamento.
- 3 Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti. Le disposizioni che prevedono prestazioni complementari della Società non possono essere adottate senza il suo consenso.

Art. 46 Controversie

- 1 In caso di controversie tra un assicurato o un avente diritto e la Fondazione, non risolvibili internamente, decide il tribunale cantonale delle assicurazioni. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio del convenuto o il luogo di attività in cui l'assicurato è stato assunto. Per qualsiasi impugnazione valgono le disposizioni della LPP.

Art. 47 Disposizioni transitorie

- 1 Alle persone assicurate il 31.12.2003 viene garantito un pensionamento anticipato agevolato ai sensi del regolamento precedente, se le condizioni di cui all'art. 17 cpv. 2 o 3 dello stesso (valido fino al 31.12.2003) sono rispettate. La rendita di vecchiaia proiettata fino all'età di pensionamento regolare sulla base dell'ultimo salario assicurato nonché le prestazioni d'aspettativa vengono ridotte del 3% per ogni anno mancante fino all'età di pensionamento regolare ai sensi dell'art. 9. I valori durante l'anno vengono interpolati. Per la proiezione è determinante il tasso di interesse inferiore a un anno per l'anno corrente così come il tasso d'interesse futuro per gli anni seguenti valido al momento del pensionamento anticipato. Qualsiasi rendita transitoria AVS appartenente, ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 del precedente regolamento (valido fino al 31.12.2003), corrisponde alla rendita di vecchiaia AVS semplice associata al relativo salario annuo. Se il pensionamento anticipato di una persona ha luogo prima del momento a partire dal quale potrebbe essere richiesto un pensionamento anticipato agevolato, la persona in questione ha diritto comunque a un pensionamento anticipato agevolato ridotto. Sul piano attuariale la differenza tra la rendita anticipata regolare e la rendita anticipata agevolata è tuttavia garantita ridotta al momento del pensionamento anticipato effettivo. Si applicano i tassi di conversione vigenti al momento del pensionamento effettivo.
- 2 Alle persone assicurate il 31.12.2013 viene garantito l'importo delle prestazioni di rischio a cui hanno diritto ai sensi del precedente regolamento (valido fino al 31.12.2013). Tale regolamentazione cessa quando la rendita di invalidità assicurata ai sensi del Regolamento supera questo importo.
- 3 L'ammontare delle rendite già in corso il 31 dicembre 2023 e delle rendite per i superstiti assicurati non subiscono alcuna modifica. Valgono le restanti disposizioni del presente Regolamento.
- 4 Per il calcolo dell'ammontare della rendita d'invalidità e per il diritto al suo percepimento fa stato il regolamento vigente all'origine dell'incapacità al lavoro, la cui causa abbia portato all'invalidità.
- 5 Una qualsiasi riduzione della prestazione in seguito ad una sovrassicurazione avviene ai sensi del presente Regolamento.

- 6 Gli assicurati, che erano già assicurati presso la Cassa Pensione al 31 dicembre 2014 e ai quali mancano meno di 10 anni all'età pensionabile, hanno diritto ad una rendita per diritti acquisiti a queste condizioni (rendita per diritti acquisiti 2015).

L'ammontare massimo della rendita per diritti acquisiti 2015 corrisponde alla differenza tra la precedente rendita di vecchiaia assicurata con i contributi di risparmio e i tassi di conversione precedenti e la nuova rendita di vecchiaia assicurata con i nuovi contributi di risparmio e i nuovi tassi di conversione. Il calcolo avviene in base al salario assicurato valido il 31 dicembre 2014, all'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2014 e con un tasso di interesse del 3.0%. Il confronto avviene all'età pensionabile finora valida 65/64 (per uomini/donne nel piano base e nel piano ampliato 1) o 60 (per i piani ampliati 2, 3 e 4).

La rendita massima per diritti acquisiti 2015 viene ridotta in base al periodo di servizio e all'età (rispettivamente entro il 31 dicembre 2014).

Per ogni anno di periodo di servizio inferiore a 5 anni, la rendita per diritti acquisiti 2015 viene ridotta del 20%. Gli anni cominciati sono considerati pro rata. Es.: per un periodo di servizio pari a 2.5 anni, la rendita per diritti acquisiti 2015 viene ridotta del 50%.

Per ogni anno di età oltre 5 anni in meno rispetto all'età pensionabile (65 o 60), la rendita per diritti acquisiti 2015, già ridotta per il periodo di servizio, viene ulteriormente ridotta del 20%. Gli anni cominciati sono considerati pro rata. Es.: per una differenza di età fino all'età pensionabile pari a 7.5 anni, la rendita per diritti acquisiti 2015 viene ridotta di un altro 50%.

Le riduzioni sono moltiplicative, ad es. per una doppia riduzione del 50% la rendita restante per diritti acquisiti 2015 è ancora il 25% della rendita massima per diritti acquisiti 2015.

Il tasso di riduzione e la rendita ridotta per diritti acquisiti 2015 in CHF viene stabilita entro il 31 dicembre 2014 per ogni assicurato e viene fissato l'importo.

Se il pensionamento ha luogo prima dell'età di pensionamento valida fino al 31 dicembre 2014, la rendita per diritti acquisiti 2015 fissata viene nuovamente ridotta. La quota da pagare ammonta a:

Età	Età pensionabile 65	Età pensionabile 64	Età pensionabile 60
58	66.84%	70.64%	88.77%
59	70.97%	75.01%	94.26%
60	75.30%	79.58%	100.00%
61	79.81%	84.35%	100.00%
62	84.53%	89.34%	100.00%
63	89.47%	94.55%	100.00%
64	94.62%	100.00%	100.00%
65 - 70	100.00%	100.00%	100.00%

In caso di pensionamento, la rendita per diritti acquisiti 2015 residua viene erogata in base alla quota della prestazione di vecchiaia percepita in forma di rendita. Se un assicurato percepisce, ad es., il 40% della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale e il 60% sotto forma di rendita, viene erogato il 60% dell'importo fissato originariamente per la rendita per diritti acquisiti 2015. Dal 1° gennaio 2015, i prelievi

anticipati per proprietà abitative o in seguito a divorzio non restituiti vengono valutati con gli interessi come prelievi di capitale.

In caso di uscita per disdetta, decade il diritto alla rendita per diritti acquisiti 2015.

- 7 Gli assicurati, che erano già assicurati presso la Cassa Pensione al 31 dicembre 2016 e ai quali mancano meno di 5 anni all'età pensionabile, hanno diritto ad una rendita per diritti acquisiti (rendita per diritti acquisiti 2017) a queste condizioni.

L'ammontare massimo della rendita per diritti acquisiti 2017 corrisponde alla differenza tra la precedente rendita di vecchiaia assicurata con i contributi di risparmio e i tassi di conversione precedenti e la nuova rendita di vecchiaia assicurata con i nuovi contributi di risparmio e i nuovi tassi di conversione. Il calcolo avviene in base al salario assicurato valido il 31 dicembre 2016, all'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2016 e con un tasso di interesse del 2.5%. Il confronto avviene all'età pensionabile finora valida 65 (nel piano base e nel piano ampliato 1) o 60 (per i piani ampliati 2, 3 e 4).

La rendita massima per diritti acquisiti 2017 viene ridotta in base al periodo di servizio e all'età (rispettivamente entro il 31 dicembre 2016).

Per ogni anno di periodo di servizio inferiore a 5 anni, la rendita per diritti acquisiti 2017 viene ridotta del 20%. Gli anni cominciati sono considerati pro rata. Es.: per un periodo di servizio pari a 2.5 anni, la rendita per diritti acquisiti 2017 viene ridotta del 50%.

Per ogni anno di età in meno rispetto alla nuova età pensionabile (65 o 60), la rendita per diritti acquisiti 2017, già ridotta per il periodo di servizio, viene ulteriormente ridotta del 20%. Gli anni cominciati sono considerati pro rata. Es.: per una differenza di età pari a 2.5 anni, la rendita per diritti acquisiti 2017 viene ridotta di un altro 50%.

Le riduzioni sono moltiplicative, ad es. per una doppia riduzione del 50% la rendita restante per diritti acquisiti 2017 è ancora il 25% della rendita massima per diritti acquisiti 2017.

Il tasso di riduzione e la rendita ridotta per diritti acquisiti 2017 in CHF viene stabilita entro il 31 dicembre 2016 per ogni assicurato e viene fissato l'importo.

Se il pensionamento ha luogo prima dell'età di pensionamento valida fino al 31 dicembre 2016, la rendita per diritti acquisiti 2017 fissata viene nuovamente ridotta. La quota da pagare ammonta a:

Età	Età pensionabile 65	Età pensionabile 60
58	70.76%	91.13%
59	74.14%	95.49%
60	77.65%	100.00%
61	81.28%	100.00%
62	85.05%	100.00%
63	89.84%	100.00%
64	94.83%	100.00%
65 - 70	100.00%	100.00%

In caso di pensionamento, la rendita per diritti acquisiti 2017 residua viene erogata in base alla quota della prestazione di vecchiaia percepita in forma di rendita. Se un assicurato percepisce, ad es., il 40% della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale e il 60% sotto forma di rendita, viene erogato il 60% dell'importo fissato originariamente per la rendita per diritti acquisiti 2017. Dal 1° gennaio 2017, i prelievi anticipati per proprietà abitative o in seguito a divorzio non restituiti vengono valutati con gli interessi come prelievi di capitale.

In caso di uscita per disdetta, decade il diritto alla rendita per diritti acquisiti.

- 8 Gli assicurati che hanno lasciato l'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno d'età nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 perché il loro rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro possono chiedere la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 17, a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione che presentino una richiesta scritta in tal senso all'istituto di previdenza entro il 31 gennaio 2021
- 9 Nei piani previdenziali possono essere incluse disposizioni transitorie speciali.

Art. 48 Entrata in vigore

- 1 Questo Regolamento, insieme ai suoi allegati e piani previdenziali è in vigore dal 1° gennaio 2024 e sostituisce il regolamento previdenziale della Cassa Pensione e quello della Fondazione di Previdenza, validi dal 1° gennaio 2021.

Baar, 26.10.2023

Il Consiglio di Fondazione

Christian Wigger
Presidente del
Consiglio di Fondazione

Daniel Dubach
Vicepresidente del
Consiglio di Fondazione

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Tassi di conversione per diverse età di pensionamento

(Cfr. Regolamento art. 16 cpv. 2)

In base all'età al momento del pensionamento, il tasso di conversione è fissato come segue:

Età al pensionamento	Tasso di conversione in % dell'avere di vecchiaia per pensionamenti nel anno					
	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
58	4.50%	4.35%	4.20%	4.10%	3.95%	3.80%
59	4.60%	4.45%	4.30%	4.20%	4.05%	3.90%
60	4.70%	4.55%	4.40%	4.30%	4.15%	4.00%
61	4.80%	4.65%	4.50%	4.40%	4.25%	4.10%
62	4.90%	4.75%	4.60%	4.50%	4.35%	4.20%
63	5.05%	4.90%	4.75%	4.65%	4.50%	4.35%
64	5.20%	5.05%	4.90%	4.75%	4.60%	4.45%
65	5.35%	5.20%	5.05%	4.90%	4.75%	4.60%
66	5.50%	5.35%	5.20%	5.05%	4.90%	4.75%
67	5.65%	5.50%	5.35%	5.20%	5.05%	4.90%
68	5.85%	5.70%	5.55%	5.35%	5.20%	5.05%
69	6.05%	5.90%	5.75%	5.55%	5.40%	5.25%
70	6.25%	6.10%	5.95%	5.75%	5.60%	5.45%

L'età viene calcolata esattamente in anni e mesi. Non viene considerato il periodo che va dal giorno di nascita al primo giorno del mese successivo. I valori intermedi vengono interpolati linearmente.

I pensionamenti avvengono sempre nell'anno in cui cade l'ultimo giorno del rapporto di assunzione.

Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito al percepimento di una rendita transitoria

(Cfr. Regolamento art. 19 cpv. 3)

In funzione del tempo massimo durante il quale la rendita transitoria deve essere versata, l'avere di vecchiaia disponibile viene ridotto dei seguenti multipli dell'importo annuo della rendita transitoria:

Durata	Riduzione dell'avere di vecchiaia
7 anni	6.65 volte la rendita transitoria
6 anni	5.74 volte la rendita transitoria
5 anni	4.82 volte la rendita transitoria
4 anni	3.89 volte la rendita transitoria
3 anni	2.94 volte la rendita transitoria
2 anni	1.97 volte la rendita transitoria
1 anno	0.99 volte la rendita transitoria